Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 338

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 dicembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.290 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1975, n. 656.

Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgano spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a L. 2.000 nette:

corrispettivi fino a L. 2.000 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da L. 2.001 nette fino a L. 10.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da L. 10.001 nette fino a L. 15.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre L. 15.000 nette, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 2.000 deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.

Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a L. 2.000 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — SARTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1975, n. 657.

Elevazione del consolato di 1ª categoria in Bahia Blanca (Argentina) a consolato generale di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato in Bahia Blanca (Argentina) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Bahia Blanca (Argentina) un consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Chubut, La Rampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, il territorio della Tierra del Fuego, e le seguenti entità amministrative (Partidos) della provincia di Buenos Aires: Adolfo Alsina, Bahia Blanca, Caseros, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suarez, Gonzalez Chaves, Guaminì, Loberia, Necochea, Patagones, Puan, Saavedra, San Cayetano, Tornquist, Tres Arroyos, Villarino.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° ottobre 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1975

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. **658.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 227 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in psicologia.

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 228. — Presso l'istituto di psicologia generale e clinica della facoltà di medicina e chirurgia è istituita la « Scuola di specializzazione in psicologia » la quale — pur nella sua unità, assicurata da insegnamenti comuni — è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medico;

b) differenziale e scolastico;

c) industriale e del lavoro;

d) sociale.

Art. 229. — La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 245, né è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.

Art. 230. — La scuola conferisce il diploma di « specialista in psicologia » con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.

Art. 231. — Titoli per l'ammissione alla scuola sono:

a) per l'indirizzo « medico », la laurea in medicina e chirurgia;

b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una Università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.

Art. 232. — Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.

Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto programma annuale di cui all'art. 243, il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale.

Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.

Art. 233. — Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze. L'attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle 20 settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli insegnamenti statutari sono divisi in tre gruppi:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;

b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 228 e nel successivo art. 234; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;

c) insegnamenti integrativi.

Gli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*) sono fissati nello statuto, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.

Gli insegnamenti di cui al punto *c*) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 234. — Gli insegnamenti comuni di cui al punto *a*) dell'articolo precedente, sono:

1) metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale: 1°, 2° e 3° anno);

2) metodologia statistica generale e psicometria (annuale: 1° anno);

3) psicologia generale (triennale: 1°, 2° e 3° anno);

4) teorie della personalità (biennale: 1° e 2° anno);

5) psicologia dinamica (annuale: 2° anno);

6) psicologia differenziale (annuale: 1° anno);

7) psicologia sociale (biennale: 1° e 2° anno);

8) tecniche psicodiagnostiche (biennale: 1° e 2° anno).

Gli insegnamenti specifici di cui al punto *b*) dell'art. 233, sono:

A) *Per l'indirizzo "medico"*:

1) psicologia dello sviluppo (biennale: 1° e 2° anno);

2) psicofisiologia (annuale: 1° anno);

3) psicofarmacologia (annuale: 2° anno);

4) psicopatologia o neuropsichiatria (biennale: 1° e 2° anno);
5) medicina psicosomatica (annuale: 3° anno);
6) psicologia clinica (biennale: 2° e 3° anno);
7) psicoterapia (biennale: 2° e 3° anno);
8) psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria (annuale: 3° anno);
9) igiene mentale (annuale: 2° anno).

B) *Per l'indirizzo "differenziale e scolastico"*:

1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno);
2) psicologia dell'età evolutiva (triennale: 1°, 2° e 3° anno);
3) pedagogia (annuale: 1° anno);
4) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno);
5) psicologia pedagogica (annuale: 1° anno);
6) psicologia del disadattamento scolastico e professionale nella età evolutiva (annuale: 2° anno);
7) docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale: 2° anno);
8) tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale: 2° e 3° anno);
9) orientamento scolastico e professionale (annuale: 3° anno).

C) *Per l'indirizzo "industriale e del lavoro"*:

1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno);
2) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno);
3) psicologia del lavoro (annuale: 1° anno);
4) metodologia statistica e psicometria (corso avanzato, annuale: 2° anno);
5) ergonomia (annuale: 1° anno);
6) analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali (annuale: 2° anno);
7) psicologia del disadattamento lavorativo (annuale: 3° anno).

D) *Per l'indirizzo "sociale"*:

1) antropologia culturale (annuale: 1° anno);
2) sociologia (annuale: 1° anno);
3) psicologia della comunicazione (biennale: 1° e 2° anno);
4) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale: 2° anno);
5) ricerca motivazionale (annuale: 2° anno);
6) psicologia sociale (corso avanzato, annuale: 3° anno);
7) dinamiche di gruppo (annuale: 3° anno);
8) tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale: 3° anno);
9) patologia e controllo sociale (annuale: 3° anno).

Gli insegnamenti "integrativi" (annuali) di cui al punto *c*) dell'art. 233, vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue:

storia della psicologia;
filosofia della scienza;
cibernetica;
psicologia zoologica;
psicolinguistica;
organizzazione sanitaria;
organizzazione scolastica;
auxologia;
neuropsichiatria infantile;
pedagogia speciale e differenziale;
igiene generale;
medicina del lavoro;
legislazione sanitaria;
legislazione scolastica;
legislazione del lavoro;
deontologia professionale;
sessuologia;
psicogerontologia;
statistica economica;
psicologia della propaganda;
psicologia dello sport;
psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
filmologia;
istruzione programmata;
psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
infortunistica del lavoro;
psicologia economica.

Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.

Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 243, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.

La eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 243.

Art. 235. — Gli esami sono di profitto e di diploma ed hanno luogo in tre sessioni: estiva, autunnale, invernale.

Per essere ammessi agli esami annuali di profitto, l'allievo deve avere frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari etc., svolti dalla scuola nel relativo anno di corso.

Per essere ammessi all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad avere adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed avere effettuato le esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonché una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 236. — Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia generale e clinica della facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa, può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vice-direttore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo: alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 237. — I docenti della scuola sono scelti tra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra coloro che, per opere, uffici, o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.

Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.

Art. 238. — Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito dal consiglio della scuola, composto dal direttore stesso che lo presiede, dal vice-direttore (se designato), che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.

Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 239. — Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, etc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale, dopo l'approvazione della facoltà;

3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari etc., e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma e la composizione delle relative commissioni;

4) stabilire le eventuali prove pratiche da fare sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;

5) deliberare sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una Università o facoltà ad un'altra e da un indirizzo all'altro della scuola stessa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 245), determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame;

6) determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso;

7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma 2) dell'art. 232 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui al comma 3) del medesimo art. 232, nonché le modalità dei rispettivi concorsi o prove.

Art. 240. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 241. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Università, da enti e da privati.

Art. 242. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi generali nella misura seguente:

immatricolazione (primo anno di corso)	L.	12.000
iscrizione (ogni anno di corso) . . .	»	100.000
soprattassa esami (ogni anno di corso)	»	16.000
contributi laboratorio (ogni anno di corso)	»	14.000
tassa di diploma (ultimo anno di corso)	»	20.000

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti fruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del senato accademico, sentito il parere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio della scuola.

Art. 243. — Il direttore della scuola, sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola, compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di medicina e chirurgia, sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto viene specificato:

1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;

2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) e, eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate;

3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentito;

4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma 3) dell'art. 232;

5) l'ordine degli studi, con l'indicazione:

a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 234 in più rami distinti, ai fini dell'insegnamento e degli esami di profitto;

b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;

c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;

d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;

e) dei docenti, per ciascun insegnamento ed anno di corso;

6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;

7) le tasse, le soprattasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi.

Art. 244. — L'inclusione della scuola nello statuto dell'Università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi.

Art. 245. — E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del secondo anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 244, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso.

Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.

Art. 246 - *Norme transitorie.* — All'inizio del funzionamento della scuola, il direttore è autorizzato a prendere tutte quelle decisioni e deliberazioni che, di norma, sono demandate al consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **659**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Valeria Vincenzo Landi », in Roma.

N. 659. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Valeria Vincenzo Landi », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **660**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Leonardo da Vinci », in Vinci.

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione » Leonardo da Vinci », in Vinci.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **661**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare, in Roma.

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto, composto di trentaquattro articoli, dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare, quale risulta dalla deliberazione del XV congresso nazionale dell'Istituto adottata nella riunione del 27 novembre 1970, ulteriormente modificato dal XVI congresso nazionale del sodalizio nella seduta del 28 ottobre 1973.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 33

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.A.P., in Maniago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. S.I.A.P. di Maniago (Pordenone), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.A.P. di Maniago (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11449)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Valerocanfol » fiale, della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a., in Genova-Sestri. (Decreto di revoca n. 4576/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 febbraio 1967, con il quale vennero registrate ai numeri 14673 e 14673/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Valerocanfol » fiale da 2 ml tipo semplice, e la relativa categoria fiale da 2 ml tipo sparteinico, a nome della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a., con sede in Genova-Sestri, via P. Toscanelli, 24;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Valerocanfol » fiale da 2 ml tipo semplice nonché della relativa categoria fiale da 2 ml tipo sparteinico, registrate rispettivamente ai numeri 14673 e 14673/*A*, in data 13 febbraio 1967, a nome della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a. di Genova-Sestri.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11204)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epaxenin », della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 4620/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 13 marzo 1962 e 19 dicembre 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 19666 e 19666/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Epaxenin » capsule e la relativa categoria sciroppo, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 156, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epaxenin » capsule nonché della relativa categoria sciroppo, registrate rispettivamente ai numeri 19666 e 19666/*A*, in data 13 marzo 1962 e 19 dicembre 1962, a nome della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, di Paderno Dugnano (Milano).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11211)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedirex », della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca numero 4613/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 agosto 1962, con il quale venne registrata al n. 19252 la specialità medicinale denominata « Sedirex », nella confezione da 12 compresse, a nome della ditta Albi terapeutici, con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedirex », nella confezione da 12 compresse, registrata al n. 19252 in data 24 agosto 1962, a nome della ditta Albi terapeutici, di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11217)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitiozina » con arsenico, della ditta Istituto farmacobiochimico Mayer S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 4571/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 ottobre 1947 e 7 novembre 1950, con i quali venne registrata al n. 826 la specialità medicinale denominata « Vitiozina » con arsenico, nella confezione 10 fiale da 2 cc, a nome della ditta Istituto farmacobiochimico Mayer S.r.l., con sede in Roma, circonvallazione Nomentana, 266, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Vitiozina » con arsenico, nella confezione 10 fiale da 2 cc, di cui al decreto ministeriale n. 826 del 7 novembre 1950, registrata a nome della ditta Istituto farmacobiochimico Mayer S.r.l., con sede in Roma, circonvallazione Nomentana, 266.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11209)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cito-Ferrum B 12 », della ditta S.A.L.F. S.p.a., in Bergamo. (Decreto di revoca n. 4570/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 ottobre 1956 e 11 febbraio 1960, con i quali venne registrata al n. 11281/1 la specialità medicinale denominata « Cito-ferrum B 12 », nella confezione 10 fiale da cc 5, a nome della ditta S.A.L.F. S.p.a., con sede in Bergamo, via G. D'Alzamo, 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cito-ferrum B 12 », nella confezione 10 fiale da cc 5, registrata al n. 11281/1 in data 11 febbraio 1960, a nome della ditta S.A.L.F. S.p.a., con sede in Bergamo, via G. D'Alzamo, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11210)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Akimeton », della ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4572/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 29 dicembre 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 19626 e 19626/A rispettivamente la specialità medicinale denominata «Akimeton» compresse e la relativa categoria supposte, a nome della ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica, con sede in Bologna, via Albertoni, 9, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 23 ottobre 1969, registrata a Bologna il 5 novembre 1969 al n. 15998, con la quale le specialità medicinali suddette vennero acquistate dalla ditta farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13;

Accertato che la sopracitata ditta Remedia non ha ancora ottenuto la registrazione a proprio nome delle specialità medicinali in questione, non avendo ottemperato a trasmettere la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Akimeton » compresse, nonché della relativa categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 19626 e 19626/A, in data 29 dicembre 1964, a nome della ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica di Bologna, e da questa cedute, con atto privato del 23 ottobre 1969, alla ditta farmaceutici Remedia di Bologna.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11208)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Solvispasmolo », della ditta Istituto farmacologico ligure (ora Nuovo istituto farmacologico ligure), in Genova. (Decreto di revoca numero 4577/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 13 agosto 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 13983 e 13983/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Solvispasmolo » pillole cheratinizzate e la relativa categoria supposte, a nome della ditta Istituto farmacologico ligure, con sede in Genova, piazza Pellicceria, 2 (ora Nuovo istituto farmacologico ligure, con sede in Genova, via P. Toscanelli, 24), prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Solvispasmolo » pillole cheratinizzate, nonché della relativa categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 13983 e 13983/A, in data 13 agosto 1958, a nome della ditta Istituto farmacologico ligure, con sede in Genova, piazza Pellicceria, 2 (ora Nuovo istituto farmacologico ligure, con sede in Genova, via P. Toscanelli, 24).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11203)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aflogil », della ditta Istituto biofarmacoterapico milanese, in Milano. (Decreto di revoca n. 4575/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 17 aprile 1948 e 5 luglio 1949, con i quali vennero registrate ai numeri 1261 e 1261/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Aflogil » polvere e le relative categorie pastiglie e pomata, a nome della ditta Istituto biofarmacoterapico milanese, con sede in Milano, via C. Colombo, 81, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aflogil » polvere, nonché delle relative categorie pastiglie e pomata registrate rispettivamente ai numeri 1261 e 1261/A, in data 17 aprile 1948 e 5 luglio 1949, a nome della ditta Istituto biofarmacoterapico milanese, con sede in Milano, via C. Colombo n. 81.
I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.
I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11205)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rutensin » compresse, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 4573/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 marzo 1957, con il quale venne registrata al n. 2565 la specialità medicinale denominata « Rutensin » compresse, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;
Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;
Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rutensin » compresse, registrata al n. 2565, in data 6 marzo 1957, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale di Roma.
Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.
I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11207)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Alpesan », della ditta farmaceutici Lemar, in Milano. (Decreto di revoca n. 4616/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 23 agosto 1956 e 17 aprile 1957, con i quali venne registrata al n. 9719 la specialità medicinale denominata « Alpesan », nelle confezioni da 40 e 30 compresse, a nome della ditta farmaceutici Lemar, con sede in Milano, via Tamburini, 2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta laboratorio fitoterapico Cerebralina Ramella, sita in Milano, via L. Anelli, 4;
Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Alpesan », nelle confezioni da 40 e 30 compresse, registrata al n. 9719 in data 23 agosto 1956 e 17 aprile 1957, a nome della ditta farmaceutici Lemar di Milano.
Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.
I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11212)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Alfamin », della ditta Pittari (ora Fidap), in Catania. (Decreto di revoca n. 4574/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 ottobre 1949, con il quale venne registrata al n. 2288 la specialità medicinale denominata « Alfamin » a nome della ditta Pittari (ora Fidap), con sede in Catania, corso Italia, 111, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Alfamin », nella confezione fiale 3 × 1 cc × 100.000 U.I., registrata al n. 2288, in data 3 ottobre 1949, a nome della ditta Pittari (ora Fidap) di Catania.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11206)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tribenzatile », della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4611/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 10 aprile 1959 e 9 maggio 1959, con i quali vennero registrate, ai numeri 14942, 14942/*A*, 14942/1 e 14942/*B*, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Tribenzatile », la relativa serie « Tribenzatile Milione », la relativa categoria « Tribenzatile B Complex » e la relativa categoria « Tribenzatile 500.000 » a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotte dall'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Tribenzatile », della relativa serie « Tribenzatile Milione » e delle relative categorie « Tribenzatile B Complex » e « Tribenzatile 500.000 », registrate rispettivamente ai numeri 14942, 14942/1, 14942/*A* e 14942/*B*, con provvedimento in data 10 aprile 1959 e 9 maggio 1959, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., di Milano.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11218)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alder S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 308;

Considerato che la ditta Alder S.p.a., in Trieste, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 197.003,30 di cui al mod. *B*-Import n. 4648039 rilasciato in data 24 ottobre 1974 dalla Banca cattolica del Veneto per l'importazione di metanolo, alcoli e derivati di origine U.S.A. e provenienza Olanda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 28 novembre 1974-27 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di cinque e trentaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 851591 del 14 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto, determinata dalla mancanza di serbatoi allo stato nazionale e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alder S.p.a., in Trieste, mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto nella misura del 5 % di $ 197.003,30 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10833)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Hitman S.p.a., in Corsico.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Hitman S.p.a., in Corsico, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 25.196,56 di cui al mod. *B*-Import n. 4046046 rilasciato in data 5 agosto 1974 dalla Banca Morgan Vonwiller (Milano) per l'importazione di mt. 2974 tessuti di lana di origine e provenienza Olanda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 20 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di centotrentasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 992230 del 7 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto effettuata in base alle esigenze del mercato interno, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Hitman S.p.a., in Corsico, mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller (Milano) nella misura del 5 % di US $ 25.196,56 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10817)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Attribuzione agli enti mutualistici delle somme ricavate dalle operazioni finanziarie previste dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, da utilizzare per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e degli altri enti pubblici di ricovero e cura nei confronti degli enti mutualistici.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, per il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto l'art. 1 di detto decreto-legge nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, che autorizza il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di 2.700 miliardi di lire da utilizzare per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni;

Visto l'art. 2 dello stesso decreto-legge, il quale stabilisce che con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanità le somme ricavate dalle predette operazioni finanziarie dovranno essere destinate al ripiano della esposizione debitoria per assistenza ospedaliera dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate;

Visto il proprio decreto con il quale, in relazione al ricavo netto derivante dalla terza emissione di certificati speciali di credito disposta con decreto ministeriale 24 novembre 1975 viene assegnata al cap. 4572 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di L. 402.036.666.665;

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 264 dell'8 luglio 1974 nel testo modificato dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, che fa obbligo agli amministratori ed ai tesorieri degli enti ospedalieri di destinare gli importi ad essi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per l'estinzione dei debiti verso gli istituti bancari e verso i fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera;

Considerato che il netto ricavo delle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 386, non offre possibilità di estinguere, sia pure parzialmente, i crediti vantati dagli enti ospedalieri e istituti di ricovero e di cura nei confronti dei comuni, per cui a tale estinzione si dovrà far luogo ai sensi dell'art. 2-*bis* della stessa legge n. 386 del 1974;

Visti i bilanci consuntivi al 31 dicembre 1974 degli enti mutualistici interessati;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1974 con il quale è stata indicata la Banca d'Italia quale istituto di credito presso cui aprire conti speciali previsti dal secondo comma del già citato art. 2 del decreto-legge n. 264;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti mutualistici di cui alle premesse è attribuita, come appresso, la somma di L. 402.036.666.665:

I.N.A.M.	L.	260.760.412.000
E.N.P.A.S.	»	16.088.642.000
I.N.A.D.E.L.	»	16.174.348.000
E.N.P.A.L.S.	»	1.436.336.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	»	3.282.041.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	»	743.380.000
Cassa marittima adriatica	»	469.951.000
Cassa marittima tirrena	»	107.885.665
Cassa marittima meridionale	»	1.095.792.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti	»	56.713.099.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali	»	21.900.834.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani	»	23.263.946.000

Art. 2.

Le somme di cui al precedente art. 1, al netto di quelle indicate al successivo art. 3, saranno utilizzate dagli enti mutualistici beneficiari, esclusivamente per la estinzione dei debiti verso gli enti ospedalieri e gli altri enti pubblici di ricovero e di cura per i ricoveri regolati da convenzioni stipulate con i medesimi, traendo ordini di pagamento sui rispettivi conti speciali aperti presso la Banca d'Italia.

La riscossione è subordinata all'assunzione dell'impegno da parte degli enti beneficiari, accettato dai rispettivi tesorieri, di destinare l'importo degli ordini di pagamento esclusivamente a favore dei fornitori dei materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera a tutto l'anno 1974.

Art. 3.

L'I.N.A.M. riserverà l'importo di lire 150 miliardi dell'assegnazione avuta col presente decreto per trarre, in favore degli enti e per le finalità di cui al primo comma del precedente articolo, sul conto speciale aperto presso la Banca d'Italia, ordini di pagamento con intervento in quietanza dell'istituto di credito tesoriere o altro istituto bancario creditore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1975
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 147

(11423)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 16 dicembre 1974 concernente nomina dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il verbale n. 14-*bis*, con il quale la commissione *centrale per i revisori ufficiali dei conti, nella seduta* del 12 novembre 1974, esprimeva parere contrario alla iscrizione del sig. Alessandro Gnocchi, nato a Milano il 17 agosto 1940, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nella prima sessione ordinaria del 1973;

Vista la decisione n. 627, in data 2 luglio 1975 del tribunale amministrativo regionale del Lazio con la quale è stato accolto il ricorso proposto dallo Gnocchi avverso il diniego di iscrizione nel ruolo di cui sopra;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla iscrizione dello Gnocchi nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con decorrenza 16 dicembre 1974, data in cui sono stati nominati gli altri candidati della citata sessione del 1973;

Decreta:

Gnocchi Alessandro, nato a Milano il 17 agosto 1940 e ivi residente è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 16 dicembre 1974.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: REALE

(11368)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1975.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 ottobre 1973, n. 672, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 20377 del 10 ottobre 1975;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 ed i mesi di luglio 1974 e giugno 1975, è aumentato nella misura del 20,5 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, le pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ivi compresi i trattamenti minimi ed al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1976, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976, le pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ivi compresi i trattamenti minimi ed al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, sono aumentate in misura pari al 20,5 per cento del loro ammontare.

Per le pensioni dirette, l'aumento di cui al precedente comma si applica secondo quanto disposto dall'art. 9, penultimo comma, della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente articolo le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1975, salvo i trattamenti minimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(11450)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.

Variazioni al testo del secondo volume della Farmacopea ufficiale, VIII edizione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 9 novembre *1961*, n. *1242*, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Visto il decreto 12 febbraio 1972, con il quale è stato approvato il testo della VIII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1973 relativo alla entrata in vigore della predetta Farmacopea ufficiale;

Ritenuto necessario di apportare alcune variazioni al testo del secondo volume della predetta edizione della Farmacopea ufficiale;

Sentite le proposte formulate dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla citata legge 9 novembre *1961, n. 1242*;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le seguenti variazioni al testo del secondo volume della VIII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana:

pagina 262, rigo 5, invece di: « e in ambienti freschi non umidi », leggasi: « in ambienti non umidi e a temperatura ordinaria, salvo diversa indicazione »;

pagina 553, rigo 16, invece di: « in recipienti chiusi, al riparo dalla luce e in luogo fresco », leggasi: « in recipienti ben chiusi, al riparo dalla luce e a temperatura ordinaria, salvo diversa indicazione »;

pagina 749, rigo 7, invece di: « in recipienti ben chiusi, possibilmente al riparo dalla luce e mantenuti in luogo fresco », leggasi: « in recipienti ben chiusi e al riparo dalla luce »;

pagina 750, penultimo rigo, invece di: « in recipienti ben chiusi possibilmente pieni, in luogo fresco e al riparo dalla luce », leggasi: « in recipienti ben chiusi e al riparo dalla luce »;

pagina 753, rigo 14, invece di: « in recipienti ben chiusi e mantenuti in luogo fresco e al riparo dalla luce », leggasi: « in recipienti ben chiusi e al riparo dalla luce »;

pagina 754, penultimo rigo, invece di: « in recipienti ben chiusi, riempiti completamente, mantenuti in luogo fresco e al riparo dalla luce », leggasi: « in recipienti ben chiusi e al riparo dalla luce »;

pagina 755, penultimo rigo, invece di: « in recipienti ben chiusi, mantenuti in luogo fresco e al riparo dalla luce », leggasi: « in recipienti ben chiusi e al riparo dalla luce »;

pagina 912, rigo 2, invece di: « in luogo fresco », leggasi: « a temperatura ordinaria, salvo diversa indicazione »;

pagina 1033, rigo 11, invece di: « Quelli che devono agire disfacendosi a temperatura corporea, devono essere conservati in luogo fresco, comunque non superiore a 30 », leggasi: « e a temperatura ordinaria, salvo diversa indicazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11315)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975.

Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 ottobre 1973, recante modifiche all'allegato *B* al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 22 settembre 1975;

Viste le richieste pervenute al riguardo;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Visto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopracitato;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1975 indicato nell'art. 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 1973 di modifica del capitolo VI dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è prorogato al 30 aprile 1976.

Roma, addì 18 dicembre 1975

Il Ministro: GUI

(11369)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

Autorizzazione alla pesca del novellame di sarda (bianchetto) destinato al consumo.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 15, lettera *c*), della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, il quale subordina ad espressa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame marino;

Visto l'art. 126 del regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale, per la destinazione al consumo, limita tale potere autorizzativo esclusivamente al novellame di anguilla (ceca);

Visto l'art. 32 della legge innanzi citata, il quale attribuisce al Ministro per la marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Considerato che la commissione consultiva centrale della pesca marittima, nella seduta del 12 febbraio 1975, ha espresso parere favorevole alla modifica delle norme regolamentari in vigore allo scopo di consentire la pesca del novellame di sarda (bianchetto) da destinare al consumo, in un periodo limitato compreso fra la data del 1° dicembre di ciascun anno ed il 30 aprile dell'anno successivo;

Considerato, altresì, che la commissione, nella seduta del 27 novembre 1975, ha espresso parere favorevole, ai sensi del citato art. 32, alla autorizzazione, da parte del Ministro, della pesca del novellame di sarda (bianchetto) nei mesi di gennaio e febbraio 1976;

Considerato che la pesca del novellame della specie in parola è stata esercitata per antica tradizione in varie marinerie pescherecce d'Italia;

Considerato che tale pesca, se praticata nel periodo anzidetto, non arreca danno alla consistenza della fauna ittica, in quanto la specie in parola ha un amplissimo periodo di riproduzione;

Decreta:

E' autorizzata la pesca del novellame di sarda (bianchetto) destinato al consumo, nel periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1976.

Tale autorizzazione è estesa alla detenzione, al trasporto ed al commercio del predetto novellame.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Roma, addì 20 dicembre 1975

Il Ministro: GIOIA

(11521)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Igea prima, in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 24 luglio 1963, rep. n. 7628, reg. soc. n. 25064;

2) società cooperativa edilizia Enrico Fermi, in Genova, costituita per rogito Masnata in data 5 novembre 1962, rep. numero 19678, reg. soc. n. 24593;

3) società cooperativa edilizia Olimpo, in Genova-Sestri, costituita per rogito Moro in data 6 novembre 1958, rep. n. 10837, reg. soc. n. 22560;

4) società cooperativa edilizia Arenzano nuova, in Arenzano (Genova), costituita per rogito Fiumara in data 24 maggio 1963, rep. n. 7366, reg. soc. n. 24947;

5) società cooperativa di produzione e lavoro Stadium Cooperativa operai calzaturieri, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 4 ottobre 1949, rep. n. 1529, reg. soc. n. 2889;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Muratori e braccianti di Beneceto-Parma, in Beneceto di S. Lazzaro di Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 15 maggio 1947, rep. n. 704, reg. soc. n. 2578;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Unione cooperativa Monte Penna di Bedonia, in Bedonia (Parma), costituita per rogito Lagasi in data 9 aprile 1946, rep. n. 7760, reg. società n. 2368;

8) società cooperativa agricola Caseificio sociale di Bore, in Bore (Parma), costituita per rogito Mazzaschi in data 3 settembre 1960, rep. n. 3690, reg. soc. n. 4403;

9) società cooperativa di produzione e lavoro La Veloce, in Bore (Parma), costituita per rogito Frondoni in data 17 ottobre 1947, rep. n. 2197/911, reg. soc. n. 2667;

10) società cooperativa di consumo fra operai, impiegati, contadini agricoltori, di Ghiare di Berceto e paesi limitrofi in Ghiare di Berceto (Parma), costituita per rogito Riva in data 7 febbraio 1947, rep. n. 7759, reg. soc. n. 2515;

11) società cooperativa di consumo di Valdena di Borgovalditaro, in Valdena di Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Molinari in data 22 giugno 1947, rep. n. 11252/5540, registro soc. n. 2630;

12) società cooperativa di consumo di Ostia Parmense, in Ostia di Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Molinari in data 25 maggio 1946, rep. n. 10850/5404, reg. soc. n. 2479;

13) società cooperativa di consumo di Rovinaglia, in Rovinaglia di Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Molinari in data 12 gennaio 1946, rep. n. 10727/5369, reg. soc. n. 2355;

14) società cooperativa di consumo San Carlo, in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Molinari in data 16 marzo 1946, rep. n 10788/5381, reg. soc. n. 2358;

15) società cooperativa di consumo di S. Vincenzo, in S. Vincenzo di Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Molinari in data 4 marzo 1946, rep. n. 10780/5380, reg. soc. n. 2357;

16) società cooperativa di produzione e lavoro Muratori e braccianti «La Pede Montana», in Lesignano Bagni (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 26 marzo 1946, repertorio n. 183, reg. soc. n. 2320;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Braccianti e muratori di Basilicagoiano, in Basilicagoiano di Montechiarugolo (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 21 marzo 1948, rep. n. 1112, reg. soc. n. 2708;

18) società cooperativa di produzione e lavoro Braccianti agricoli, in Noceto (Parma), costituita per rogito Micheli in data 13 novembre 1946, rep. n. 14909, reg. soc. n. 2455;

19) società cooperativa agricola Avicola nocetana, in Noceto (Parma), costituita per rogito Rota in data 27 settembre 1963, rep. n. 5791/2783, reg. soc. n. 4920;

20) società cooperativa agricola Caseificio cooperativo Cronovilla, in Vignale di Traversetolo (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 8 aprile 1945, rep. n. 3869/2659, reg. soc. n. 1982;

21) società cooperativa di produzione e lavoro L'Ape, tra muratori e manovali di Polesina Parmense e Zisello, in Zisello (Parma), costituita per rogito Zavaroni in data 5 ottobre 1946, rep. n. 7342, reg. soc. n. 2436;

22) società cooperativa autotrasporti Partigiani Italo Tinelli, in Zisello (Parma), costituita per rogito Zavaroni in data 8 gennaio 1947 rep. n. 7396, reg. soc. n. 2495;

23) società cooperativa edilizia Amicizia, in Piacenza, costituita per rogito Zappia in data 3 settembre 1962, rep. n. 9997, reg. soc. n. 2385;

24) società cooperativa agricola La Nostra Terra fra lavoratori agricoli e coltivatori diretti, in Calendasco (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 21 gennaio 1961, rep. n. 13457, reg. soc. n. 2225;

25) società cooperativa per acquisti collettivi A.C.L.I., in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Telfner in data 21 aprile 1947, rep. n. 3314, reg. soc. n. 1326;

26) società cooperativa agricola Stalla sociale di Pontenure, in Pontenure (Piacenza), costituita per rogito Fermi in data 6 febbraio 1967, rep. n. 8963/970, reg. soc. n. 2765;

27) società cooperativa agricola Consorzio miglioramento agrario Badia a Ruoti, in Bucine frazione Badia a Ruoti (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 2 ottobre 1964, repertorio n. 36277, reg. soc. n. 1681;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa escavazione marmo venere - C.E.M.V., in Vagli Sopra di Vagli Sotto (Lucca), costituita per rogito Castellani in data 9 marzo 1968, rep. n. 1710, reg. soc. n. 4364;

29) società cooperativa agricola Rurale toscana, in Monte Oliveto Maggiore di Asciano (Siena), costituita per rogito Nappi in data 19 febbraio 1962, rep. n. 24107, reg. soc. n. 1470;

30) società cooperativa di consumo Casa del popolo di Lano, in Lano di Colle Val d'Elsa (Siena), costituita per rogito Soldateschi in data 25 ottobre 1946, rep. n. 9018, reg. soc. n. 701;

31) società cooperativa agricola Acli - Nuova vita, in S. Sofia d'Epiro (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 1° febbraio 1964, rep. n. 32878, reg. soc. n. 747;

32) società cooperativa agricola La Maremmana, in Badia Isola Strove di Monteriggioni (Siena), costituita per rogito Marzocchi in data 4 aprile 1957, rep. n. 16450, reg. soc. n. 1394;

33) società cooperativa edilizia rente, in L'Aquila, costibuita per rogito d'Armi in data 17 settembre 1964, rep. numero 14125/3641, reg. soc. n. 13272;

34) società cooperativa edilizia Gencigen, in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 8 marzo 1963, rep. n. 11686, reg. soc. n. 623;

35) società cooperativa edilizia Parva sed apta mihi - Cepsam, in Napoli, costituita per rogito Tozzi in data 19 novembre 1953, rep. n. 7914;

36) società cooperativa edilizia Imma, in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 2 ottobre 1968, rep. n. 88587, registro soc. n. 665;

37) società cooperativa edilizia Casa fiorita - Nuova edilizia, in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 7 dicembre 1964, rep. n. 12346, reg. soc. n 23;

38) società cooperativa edilizia Parco dei pini, in Portici (Napoli), costituita per rogito Parlati in data 10 aprile 1968, rep. n. 20371, reg. soc. n. 324;

39) società cooperativa di consumo Tutto per la casa, in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 24 febbraio 1962, rep. n. 33600, reg. soc. n. 4749;

40) società cooperativa edilizia fra lavoratori Coedil-Ospol seconda, in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 20 dicembre 1963, rep. n. 52767, reg. soc. n. 5116;

41) società cooperativa agricola, in Barletta (Bari), costituita per rogito Ortona in data 2 agosto 1952, rep. n. 9492, reg. soc. n. 1544;

42) società cooperativa edilizia aclista Achille Grandi, in Corato (Bari), costituita per rogito Diego Eramo in data 16 maggio 1962, rep. n. 29070, reg. soc n. 1928.

(10392)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Mariglianella (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5365/M)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.836.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5366/M)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 509.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5394/M)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5399/M)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5400/M)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5402/M)

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.957.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5390/M)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.958.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5391/M)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.885.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5392/M)

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.842.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5393/M)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.146.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5352/M)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Roncofreddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.818.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5353/M)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5354/M)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Longiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5355/M)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Vernio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5356/M)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.553.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5357/M)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5358/M)

Autorizzazione al comune di Migliarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Migliarino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.972.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5359/M)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Soncino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5360/M)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5361/M)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5362/M)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Crotta d'Adda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5363/M)

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5364/M)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Roccanova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.879.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5367/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5368/M)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Picciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5369/M)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Tricarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5370/M)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5371/M)

Autorizzazione al comune di Verolavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Verolavecchia (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5372/M)

Autorizzazione al comune di Uggiano la Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Uggiano la Chiesa (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5373/M)

Autorizzazione al comune di Milzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Milzano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5374/M)

Autorizzazione al comune di Gavardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Gavardo (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5375/M)

Autorizzazione al comune di Ozzano dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5376/M)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Baricella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.817.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5377/M)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.656.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5378/M)

Autorizzazione al comune di Camerata Cornello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Camerata Cornello (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5379/M)

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Vallada Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5380/M)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 432.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5381/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Gualdo Tadino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 410.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5382/M)

Autorizzazione al comune di Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Ischia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5383/M)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Ilbono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5384/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Pietore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Rocca Pietore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5385/M)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.879.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5386/M)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Monterchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.979.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5387/M)

Autorizzazione al comune di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Cavriglia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5388/M)

Autorizzazione al comune di Montechiaro d'Acqui ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Montechiaro d'Acqui (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.572.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5389/M)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 552.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5395/M)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5396/M)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di San Mango d'Aquino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.886.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5397/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.556.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5398/M)

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Villabate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5401/M)

Autorizzazione al comune di Morrone del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Morrone del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.104.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5403/M)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di San Sostene (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5404/M)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5405/M)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.918.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5406/M)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5407/M)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Bardi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5408/M)

Autorizzazione al comune di Solesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Solesino (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.573.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5409/M)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.923.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5410/M)

Autorizzazione al comune di Trissino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Trissino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.867.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5411/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 19 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	682,75	682,75	682,80	682,75	682,86	682,70	682,70	682,75	682,75	682,75
Dollaro canadese	672,70	672,70	673 —	672,70	673,30	672,70	672,80	672,70	672,70	672,70
Franco svizzero	259,83	259,83	259,99	259,83	259,77	259,80	259,76	259,83	259,83	259,80
Corona danese	110,45	110,45	110,60	110,45	110,45	110,40	110,4850	110,45	110,45	110,45
Corona norvegese	122,69	122,69	122,80	122,69	122,75	122,65	122,72	122,69	122,69	122,65
Corona svedese	154,76	154,76	154,70	154,76	154,65	154,75	154,70	154,76	154,76	154,75
Fiorino olandese	253,80	253,80	253,90	253,80	253,745	253,80	253,83	253,80	253,80	253,80
Franco belga	17,297	17,297	17,29	17,297	17,94	17,28	17,2975	17,297	17,297	17,30
Franco francese	153,10	153,10	153,20	153,10	153,05	153,10	153,08	153,10	153,10	153,10
Lira sterlina	1380,20	1380,20	1380,50	1380,20	1379,70	1380,15	1380,20	1380,20	1380,20	1380,20
Marco germanico	260,20	260,20	260,30	260,20	260,06	260,20	260,19	260,20	260,20	260,20
Scellino austriaco	36,886	36,886	36,88	36,886	36,791	36,85	36,88	36,886	36,886	36,85
Escudo portoghese	25,15	25,15	25,30	25,15	25,07	25,15	25,14	25,15	25,15	25,15
Peseta spagnola	11,455	11,455	11,46	11,445	11,505	11,45	11,4625	11,455	11,455	11,45
Yen giapponese	2,2325	2,2325	2,23	2,2325	2,23	2,23	2,2315	2,2325	2,235	2,23

Media dei titoli del 19 dicembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,150
» 5 % (Ricostruzione)	96,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,800
» 5 % (Città di Trieste)	93 —
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,975
» 5,50 % » » 1969-84	83,200
» 6 % » » 1970-85	84,600
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,450
» 9 % » » 1975	94,675

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,425
» 5,50 % (scad: 1° gennaio 1979)	91,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,625
» poliennali 7 % 1978	96,275
» » 9 % 1979	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	682,725
Dollaro canadese	672,75
Franco svizzero	259,795
Corona danese	110,467
Corona norvegese	122,705
Corona svedese	154,73
Fiorino olandese	253,815
Franco belga	17,297
Franco francese	153,09
Lira sterlina	1380,20
Marco germanico	260,155
Scellino austriaco	36,883
Escudo portoghese	25,145
Peseta spagnola	11,459
Yen giapponese	2,232

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Con deliberazione 11 dicembre 1975, n. 825/P, le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 29 ottobre 1975, che avrebbero dovuto aver luogo il 21 e 22 gennaio 1976, sono state rinviate, per sopravvenute esigenze tecnico-organizzative, a date da destinarsi.

Tali date saranno tempestivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11543)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Castrovillari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Castrovillari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Castrovillari.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1975
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 56

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Castrovillari, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 24 dicembre 1975).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data, . .

Firma . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(10947)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 396, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Calabria;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sette posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Longo dott. Matteo, dirigente superiore.

Membri:

Dieni dott. Gildo, primo dirigente;
Maiuri prof. Giovanni, primo dirigente;
Di Benedetto dott. Corrado, primo dirigente;
Campagna dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Segretario:

Coscarella dott. Antonio, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro:* DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 355

(11015)

OSPEDALE CIVILE «G. TABARRACCI» DI VIAREGGIO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 ottobre 1975, n. 276, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Viareggio (Lucca).

(11348)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI MARINO

Concorso a tre posti di assistente chirurgo dei servizi autonomi di pronto soccorso, accettazione, astanteria

In esecuzione della delibera commissariale 20 settembre 1975, n. 228, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente chirurgo dei servizi autonomi di pronto soccorso, accettazione, astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 2.000, da versarsi al tesoriere dell'ente, Banca di Marino, sede di Marino.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(11418)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI CUNEO

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo - tel. 68861.

(11338)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(11415)

OSPEDALE «O. BASILEWSKY» DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi mediche

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 ottobre 1975, n. 127, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi mediche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Republica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze, via L. il Magnifico, 104 - tel. 470017-18-19-10.

(11346)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. CAMILLO DE LELLIS» DI CHIETI

Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 ottobre 1975, n. 188, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti, via Carlo Forlanini n. 50 - tel. 0871/64141.

(11333)

OSPEDALE DI MARCIANISE

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marcianise (Caserta), piazza Carità.

(11339)

OSPEDALE «S. MARIA» DI MONTAGNANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 15 novembre 1975, numeri 326 e 327, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario ed un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova) - tel. 81021-22-23.

(11413)

OSPEDALE DI PIETÀ DI RUVO DI PUGLIA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari) - tel. 811788.

(11334)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale maggiore «C. A. Pizzardi», sezione D'Azeglio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna, via Castiglione, 29.

(11414)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLA STELLA» DI ORVIETO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 novembre 1975, n. 57, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Si fa inoltre presente che sarà tenuto conto nello svolgimento del concorso di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su competente carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orvieto (Terni).

(11489)

OSPEDALE «CITTÀ DI IMPERIA» DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;
due posti di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia, via S. Agata.

(11416)

ISTITUTO OSPEDALIERO PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra della divisione di patologia perinatale (a tempo pieno);
sei posti di assistente ostetrico ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano, via Archimede, 73 - tel. 723291-2-3.

(11417)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Tutti i posti sono con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena) tel. 20128.

(11337)

OSPEDALE «S. MARIA DI MISERICORDIA» DI ALBENGA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 novembre 1975, n. 368, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente di dermatologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(11344)

OSPEDALE «I. CAPPI» DI POGGIO RUSCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggio Rusco (Mantova) - tel. 51395.

(11345)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «A. GALATEO» DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 12 novembre 1975, numeri 582 e 583, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e tre posti di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lecce, viale Rossini, 2.

(11412)

OSPEDALE «PRINCIPESSA DI PIEMONTE» DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente medico addetto all'unità di cura intensiva coronarica;

un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(11331)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario istopatologo con mansioni di primario di laboratorio;

un posto di assistente della sezione specialistica di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(11347)

OSPEDALE «IMMACOLATA CONCEZIONE» DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 ottobre 1975, n. 23/3, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(11335)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. F. INGRASSIA» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e sette posti di assistente di pneumotisiologia;

un posto di aiuto broncologo.

cinque posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo, corso Calatafimi, 1002 - tel. 224635.

(11336)

OSPEDALE «M. CHIELLO» DI PIAZZA ARMERINA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 settembre 1975, n. 454, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000 (vaglia postale) da versarsi alla tesoreria dell'ente, Banco di Sicilia di Piazza Armerina.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(11332)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1975, n. 31.

Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche - Procedure - Deleghe agli enti locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 47 del 17 novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'emanazione di diversa ed organica normativa regionale, per l'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di interesse regionale da parte della Regione, dei comuni, delle comunità montane, delle provincie, di altri enti locali e dei loro consorzi, si applica la normativa statale salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 2.

Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane, delle provincie, degli enti locali, nonchè delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza anche se non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, l'intervento finanziario della Regione si attua mediante concessione di contributi poliennali costanti, ovvero di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere medesime.

Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per eventuali espropriazioni, per oneri fiscali, per rilevamenti geologici ed eventuali indagini geognostiche, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi in base alle tariffe professionali.

Art. 3.

I contributi costanti vengono concessi, per la durata di 35 anni nella misura occorrente per la totale copertura dello onere di ammortamento dei mutui da contrarre dagli enti beneficiari con la Cassa depositi e prestiti e, comunque, nella stessa misura, ad assistenza dei mutui da contrarre con altri istituti di credito di diritto pubblico, per la realizzazione delle seguenti opere:

a) costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

b) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ambulatori e degli edifici destinati al ricovero degli invalidi e dei vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficienza pubblica;

c) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico-sanitarie di interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati, ecc.;

d) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di reti idriche interne degli abitati, acquedotti e fognature urbane e relativi depuratori;

e) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di edifici destinati a scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;

f) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade, piazze e spazi pubblici di interesse dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane;

g) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali anche se non classificate;

h) costruzione, completamento ed ampliamento di approdi di interesse locale;

i) costruzione, completamento ed ampliamento di linee metropolitane;

l) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;

m) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le borgate e contrade;

n) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di sedi comunali;

o) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di edifici pubblici di proprietà dei comuni, della provincia e di altri enti locali;

p) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di impianti sportivi e di attrezzature per il tempo libero e per i giuochi dei fanciulli.

Art. 4.

I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura dell'80 per cento elevabile con particolari esigenze fino al 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione di opere pubbliche comprese fra quelle indicate nel precedente art. 3 nonchè delle seguenti altre opere:

a) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonchè di strade provinciali classificate tali prima dell'entrata in vigore della legge medesima;

b) sistemazione generale, comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

In favore delle compagnie portuali, costituite tra i lavoratori iscritti nei ruoli degli uffici del lavoro portuale presso i porti della Regione compresi nelle classi di cui all'art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, possono essere concessi contributi in capitale, a fondo perduto, nella misura di cui al precedente comma, per acquisto o manutenzione di attrezzature mobili per il lavoro nei porti.

Art. 5.

Il consiglio regionale approva il piano generale e quelli settoriali dei lavori pubblici predisposti dalla giunta, sulla base dei programmi e delle richieste prioritarie avanzate dai comuni.

Lo stesso consiglio approva, inoltre, su proposta della giunta, i piani di interventi straordinari.

Sulla base di tali piani la giunta regionale attua annualmente i programmi degli interventi

A richiesta motivata degli enti beneficiari da avanzarsi alla Regione con apposita delibera, in sede di esecuzione dei programmi di opere pubbliche può essere assentita la utilizzazione delle spese ammesse al finanziamento per opere diverse da quelle originariamente previste.

Art. 6

Per le opere ed i lavori di soccorso e di pronto intervento da eseguirsi a carico della Regione nell'ambito delle competenze alla stessa trasferite o delegate dallo Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e di ogni altra disposizione in materia, i programmi degli interventi od i singoli interventi di urgenza vengono disposti dalla giunta regionale con delibera da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

Per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, di cui ai precedenti articoli e per l'attuazione dei programmi, il presidente della giunta o l'assessore delegato provvede all'autorizzazione dei lavori, all'approvazione dei progetti ove richiesta; alla concessione dei singoli finanziamenti, all'autorizzazione formale degli impegni di spesa e ad ogni altra attività esecutiva e di gestione amministrativa, uniformandosi alle previsioni contenute nei piani generali e settoriali.

Art. 8.

Le deliberazioni dei comuni e dei loro consorzi, delle comunità montane e delle provincie, concernenti la approvazione dei progetti di importo complessivo inferiore a L. 300.000.000 relativi ad opere pubbliche di loro competenza, anche se fruenti di contributi o concorso finanziario della Regione, sono definitive, salvo il controllo ai sensi dell'art. 130 della Costituzione della Repubblica.

Sui progetti anzidetti non è richiesto alcun parere, nè alcuna ulteriore approvazione da parte degli organi regionali.

Sono parimenti definitive, nel limite di spesa complessiva di cui al primo comma, le delibere di approvazione delle perizie di variante e suppletive ai progetti sopracitati e quelle approvative degli atti di contabilità finale e di collaudo.

I progetti concernenti lavori soggetti alla particolare normativa in materia di edilizia asismica dovranno essere preventivamente sottoposti al competente ufficio del genio civile per il prescritto visto da richiamarsi espressamente nella delibera di approvazione.

Per le opere ed i lavori previsti nei precedenti commi, i finanziamenti o contributi regionali sono concessi sulla base delle delibere di approvazione adottate dagli enti interessati.

Art. 9.

Tutti i progetti e le relative perizie di variante o suppletive concernenti opere pubbliche eseguite da enti diversi da quelli indicati all'art. 8, nonchè i progetti e le perizie concernenti lavori od opere pubbliche eseguiti direttamente dagli organi tecnici della Regione, se di importo inferiore a L. 300.000.000, sono approvati con determinazione dell'ingegnere dirigente del competente ufficio del genio civile regionale.

Per gli anzidetti lavori ed opere ammessi a contributo o concorso finanziario della Regione o dalla stessa autorizzati, i decreti di concessione dei finanziamenti ovvero di autorizzazione delle spese sono adottati sulla base delle predette determinazioni di approvazione.

Art. 10.

I progetti e le perizie concernenti opere di interesse regionale il cui importo sia non inferiore a L. 300.000.000 sono approvati su parere del competente organo consultivo tecnico-amministrativo.

Tuttavia, se le opere debbono essere realizzate per lotti funzionali, sarà sottoposto all'approvazione il solo progetto generale, mentre per i progetti esecutivi concernenti i singoli lotti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 semprechè in essi non siano previste variazioni al progetto generale approvato.

Art. 11.

L'approvazione di tutti i progetti di opere e lavori pubblici di interesse regionale da parte della Regione o dei propri organi periferici, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle provincie equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ove tali effetti non siano già stati previsti o, non derivino indirettamente dalle leggi dello Stato o della Regione.

Art. 12.

E' istituito il comitato regionale tecnico-amministrativo con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione per tutte le materie di sua competenza.

Il comitato è composto:

a) dal presidente della giunta regionale che lo presiede e che può delegare l'assessore competente secondo la prevalente natura degli affari posti all'ordine del giorno;

b) dal dirigente tecnico presposto al settore lavori pubblici della Regione, che presiede in caso di assenza o di impedimento del presidente o del suo delegato;

c) dal dirigente preposto all'ufficio amministrativo dei lavori pubblici della Regione;

d) dagli ingegneri dirigenti degli uffici del genio civile regionale;

e) dai dirigenti responsabili dei singoli servizi tecnici ed amministrativi dei lavori pubblici della Regione nei casi in cui siano stati dal presidente incaricati di riferire quali relatori su affari trattati dal consesso;

f) dal dirigente dell'ufficio legale della Regione;

g) dal dirigente del settore dell'urbanistica;

h) dai dirigenti tecnici del settore dell'agricoltura e di quello delle foreste;

i) dal dirigente amministrativo del settore agricoltura e foreste;

l) dal dirigente e da un funzionario medico del settore della sanità;

m) dal dirigente della ragioneria generale della Regione;

n) dal soprintendente alle gallerie e monumenti o da un suo delegato;

o) dal soprintendente alle antichità o da un suo delegato.

Qualora il comitato debba trattare argomenti che interessino settori dell'amministrazione regionale diversi da quelli sopraindicati interviene per ogni settore interessato un dirigente designato dall'assessore del ramo.

Il presidente può fare intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti con voto consultivo per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'amministrazione regionale.

Un dipendente dell'assessorato ai lavori pubblici esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Art. 13.

Il comitato tecnico amministrativo esercita le attribuzioni demandate dall'attuale legislazione ai comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e ad ogni altro organo collegiale, tecnico od amministrativo, in materia di opere di interesse regionale.

Sono soppressi gli organi consultivi tecnico-amministrativi regionali che trattano le materie demandate al comitato istituito con il precedente art. 12.

Art. 14.

Alle sedute del comitato hanno diritto di partecipare, a richiesta, i rappresentanti degli enti interessati agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di farsi assistere da tecnici di loro fiducia.

Art. 15.

Il comitato tecnico-amministrativo è convocato dal suo presidente.

Le convocazioni debbono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Art. 16.

Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri dissenzienti in tutto o in parte del parere espresso dalla maggioranza hanno diritto di fare inserire a verbale le ragioni del loro dissenso.

Al momento del voto ed ai fini della validità di esso non possono essere presenti altre persone all'infuori dei componenti e del segretario.

Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme statali in materia di funzionamento dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 17.

Gli enti beneficiari di contributo in annualità, qualora sia intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante, possono, senza ulteriore formalità od autorizzazione, esperire le procedure per l'appalto dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente.

Per le opere a concorso regionale in conto capitale l'appalto dei lavori può avere luogo anche prima del perfezionamento dell'eventuale mutuo da contrarsi a copertura della quota di spesa non compresa nel finanziamento regionale, in presenza del solo affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Art. 18.

Qualora le gare per l'appalto dei lavori fruenti di finanziamento regionale siano andate deserte ne può essere autorizzata la ripetizione con accettazione anche di offerte in aumento.

In sede di esecuzione di programmi tutti i finanziamenti assentiti possono essere estesi alle maggiori spese derivanti da gare in aumento, perizie suppletive, revisioni prezzi ed altri maggiori oneri connessi con la esecuzione dei lavori originariamente autorizzati.

Art. 19.

Per le opere ammesse a contributo in capitale in unica soluzione, le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'ente interessato, nella misura del 50

per cento dell'importo complessivo di progetto a seguito di comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori; un ulteriore 45 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 40 per cento dei lavori; il 5 per cento, od il minore importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione debitamente approvati.

I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui.

Le somme di cui al primo comma dovranno essere introitate dagli enti sotto il titolo «partite di giro» del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per la opera cui si riferiscono ed a tale titolo gestite con obbligo di presentazione alla Regione di apposita documentazione finale contenente la dimostrazione della utilizzazione delle somme medesime e di restituzione degli interessi eventualmente maturati.

Per le opere realizzate direttamente dalla Regione, in sede di approvazione dei progetti e delle perizie, può essere disposta l'anticipazione in favore dei dirigenti degli uffici tecnici periferici di tutte o di parte delle somme previste per spese generali, salvo l'obbligo del rendiconto.

Art. 20.

La Regione, d'intesa con gli enti interessati può delegare la progettazione e la esecuzione, ovvero la sola esecuzione di lavori la cui gestione diretta rientri nella propria competenza, ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane ed alle provincie fissando tempi e modalità per l'attuazione delle deleghe.

In tali casi si applica la normativa prevista nei precedenti articoli per i lavori di competenza degli enti suddetti.

Art. 21.

Gli enti destinatari di finanziamenti regionali provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, contabilità ed assistenza dei lavori assumendo ogni conseguente responsabilità.

Art. 22.

In favore delle imprese appaltatrici di opere e lavori pubblici della Regione e degli enti beneficiari di interventi finanziari regionali, si applicano le particolari agevolazioni in materia di concessione di anticipazioni previste da leggi o disposizioni statali in materia.

Art. 23.

La Regione, avvalendosi dei propri organi tecnici del settore, svolge azione promozionale ed effettua gratuitamente consulenze tecniche ed amministrative nelle materie di cui alla presente legge a favore di tutti gli enti locali; soprintende alla esecuzione delle opere e dei lavori; dispone ogni opportuno accertamento; verifica gli atti relativi alla gestione tecnico-amministrativa degli interventi e nomina i collaudatori.

Per fronteggiare straordinarie esigenze di servizio in occasione di calamità naturali od altre eccezionali circostanze, la giunta regionale, su proposta dell'assessore del ramo, può disporre il temporaneo distacco presso gli uffici centrali e periferici del settore lavori pubblici, di personale tecnico della Regione in servizio presso gli uffici, aziende ed enti regionali anche con ordinamento autonomo ovvero può richiedere il temporaneo comando presso la Regione di personale tecnico degli enti locali.

Sempre per le esigenze di cui sopra, la giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, può disporre il temporaneo distacco di personale tecnico regionale al fine di costituire, ove occorra, nuclei operativi provvisori.

I distacchi e comandi di cui sopra non possono essere disposti o richiesti per un periodo superiore a sei mesi prorogabile di altri sei mesi nei soli casi di assoluta necessità.

Art. 24.

E' istituito presso la giunta regionale l'albo regionale dei collaudatori, ai quali affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche regionali o comunque finanziate dalla Regione.

Possono chiedere l'iscrizione nell'albo: ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti di pubblici uffici statali e di enti territoriali sia in attività di servizio che a riposo e liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno cinque anni.

Si prescinde dall'iscrizione all'albo per gli ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti in attività di servizio presso l'amministrazione regionale.

In caso di opere di particolare importanza o quando altre speciali circostanze le consigliano, la collaudazione può essere affidata, anche in corso d'opera, ad una commissione di collaudo tecnico-amministrativa.

Art. 25.

Per i lavori d'importo inferiore a L. 25.000.000 il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 26.

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori nonchè le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

Dell'esercizio di dette funzioni amministrative può essere incaricato l'assessore del ramo.

Art. 27.

I sindaci ed i presidenti dei consorzi di comuni delle comunità montane e delle provincie sono delegati, per la esecuzione di opere pubbliche di competenza dei suddetti enti, ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti di autorizzazione all'accesso agli immobili per la redazione degli stati di consistenza e la esecuzione delle misurazioni e rilievi.

I medesimi organi sono autorizzati, su richiesta, ad emettere i provvedimenti per l'autorizzazione all'occupazione temporanea ed urgente degli immobili da utilizzarsi per la realizzazione delle opere.

Art. 28.

La misura dei contributi poliennali assentiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 29 agosto 1974, n. 11 e di programmi regionali di opere pubbliche comunque approvati può essere adeguata agli aumenti del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui agli enti beneficiari dell'intervento regionale.

Art. 29.

Le somme stanziate in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche se non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 10 novembre 1975

PERUGINI

(10600)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1975, n. 32.

Anticipazione della Regione di 20 miliardi di lire Variazioni al bilancio regionale per l'anno 1975.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 18 *novembre* 1975)

(*Omissis*).

(10601)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753380)